



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

composta dai magistrati

dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.

dott. Cinzia Caleffi Consigliere

dott. Francesca Lupino Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 5 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2020 promosso da

████████████████████ (C.F.: ████████████████████), elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Andrea Sorgentone, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di citazione di primo grado,

appellante

CONTRO

████████████████████ (C.F.: ████████████████████), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Sassari, presso lo



studio dell'avv. Costantino Mariotti, che lo rappresenta e difende per procura generale del 3-04-01 Notaio Maniga,

appellata

All'udienza del 15-04-2022 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte

- 1) anche d'ufficio, accertare la nullità per contrarietà alla l. 287/1990 e all'art. 101 TFUE degli accordi già sanzionati dalla Commissione Antitrust della CE con le decisioni del 4-12-2013 e del 7-12-2016 nonché la nullità delle quotazioni inviate dalle banche che vi abbiano partecipato nonché la nullità e mancanza di oggettività dei tassi Euribor presi a riferimento nel contratto per cui è causa nonché la nullità anche ex art. 1346 e 1418 c.c. dell'atto di mutuo per cui è causa – quale contratto a valle dell'intesa vietata – non potendosi calcolare per le nullità predette il tasso d'interesse debitore per le rate che facciano riferimento a valori Euribor nulli;
- 2) accertare e dichiarare che, per quanto riguarda il rapporto in esame, non è stato indicato univocamente il TAN, non comprendendosi se debba applicarsi il tasso del 4,016% ovvero



quello del 4,260% derivante dal tasso semestrale in contratto; per

l'effetto, provvedere al ricalcolo degli interessi ex art. 117;

- 3) accertare e dichiarare che non è stata data una indicazione univoca della rata costante periodica, in quanto, seppur prevedendo il medesimo rapporto nel documento di sintesi anche le spese per avviso e quietanza rata;
- 4) accertare e dichiarare che non vi è univocità per quanto riguarda la cadenza della rata di rimborso, essendo indicato sia che questo debba avvenire mensilmente sia semestralmente;
- 5) in base all'accoglimento delle domande che precedono ricalcolare secondo giustizia gli interessi dovuti dall'attore dalla stipula all'attualità o comunque all'ultima rata documentata come pagata, con condanna della convenuta al pagamento delle somme indebitamente pagate dalla mutuataria;
- 6) con condanna della convenuta alle spese di lite dei due gradi di giudizio a favore dell'avv. Andrea Sorgentone quale antistatario.

Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte

respingere l'appello proposto e confermare la sentenza resa il 21-05-2019 dal Tribunale di Sassari n. 649/2019, R.G. n. 1138/2018 n. 578/2019, per i motivi esposti nella comparsa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con sentenza n. 649/2019 il Tribunale di Sassari rigettava le domande proposte da [REDACTED] nei confronti del [REDACTED] s.p.a., regolando di conseguenza le spese processuali.

L'attrice esponeva di aver stipulato in data 4-07-2006 con il [REDACTED] un mutuo per complessivi euro 120.000,00, con inizio dell'ammortamento al 1° gennaio 2007 e scadenza semestrale delle rate, di cui la prima al 30 giugno 2007; eccepiva l'indeterminatezza del tasso corrispettivo effettivo rispetto a quello indicato in contratto e nel documento di sintesi oltre che la nullità del parametro Euribor recepito in contratto, in quanto frutto di illecita manipolazione, chiedendo il ricalcolo a condizioni legali della somma dovuta a titolo di interessi.

Il tribunale riteneva, di contro, che il tasso contrattuale individuato *per relationem* risultava comunque determinabile in quanto riferito a parametri chiaramente individuati e oggettivi e che non era provato in causa un approfittamento in capo all'istituto contraente della manipolazione del tasso Euribor da parte di altre banche.

Avverso tale decisione ha proposto appello la mutuataria, deducendo: (i) la violazione degli artt. 1284 c.c., 117 Tub laddove nel contratto il tasso semestrale effettivo non era espresso correttamente, non coincidendo con quello desumibile dal documento di sintesi, e non corrispondeva a quello effettivamente applicato; equivoca era anche la composizione della rata, che nel contratto risultava mensile e comprensiva di quota capitale e



quota interessi mentre nel documento di sintesi era indicata semestrale e includeva anche le spese per avviso e quietanza; (ii) l'insufficienza della motivazione di prime cure nella parte in cui era ammessa la validità del calcolo degli interessi a 360 giorni invece che ad anno solare, senza tener conto dell'addebito di interessi per un numero di giorni superiore a quelli effettivamente decorsi così disattendendo il principio di cui all'art. 821 c.c.; (iii) la violazione dell'art. 1418 c.c. laddove era riconosciuta la validità dei tassi previsti con richiamo al parametro Euribor invece nulli in quanto frutto di illecita manipolazione, come accertato dalla Commissione Europea Antitrust quantomeno per il periodo 29-09-05/30-05-08.

Si è costituito Il Banco di Sardegna s.p.a., resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La causa, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi decisa sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno disattesi i primi due motivi d'appello.

Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente grado - avente ad oggetto la congruenza del tasso corrispettivo annuo effettivo enunciato in contratto e nel documento di sintesi rispetto al tasso semestrale, anche con riferimento alla scadenza temporale delle rate ed al numero di giorni utilizzati per il calcolo - è stato accertato che il tasso



effettivo annuo indicato in contratto per il preammortamento (4,026%) non corrisponde al tasso semestrale del 2,10778%, che risulta pari al 4,260%; l'ausiliario, anche ipotizzando un errore di trascrizione dei decimali (invertiti), ha comunque verificato che, ricalcolando gli interessi di preammortamento al tasso semestrale del 2,10778%, *“il tasso di interesse nominale che consente di riconciliare le risultanze documentali esaminate è pari al 3,976% pari esattamente al tasso di ingresso contrattuale. Sulla base del piano di ammortamento ricostituito, si è proceduto al calcolo del TAEG che è risultato pari al 4,0587% (leggermente inferiore al valore di 4,085% indicato nel documento di sintesi)”*.

Deve dunque escludersi l'indeterminatezza del tasso esposto in contratto, pur nell'errore di rappresentazione dell'equivalenza del tasso semestrale al tasso annuale, che non incide però sulla certezza del tasso semestrale a sua volta compatibile con il tasso di ingresso contrattuale; inoltre, non è stata allegata dall'attrice l'applicazione di un tasso diverso da quello pattuito in contratto peraltro neppure verificabile stante l'indisponibilità delle quietanze di pagamento, che non ha consentito neanche di stabilire se effettivamente l'importo della rata semestrale comprendesse anche la somma di euro 3,10 per oneri di quietanza periodica.

Infondata anche la censura formulata con riferimento al disposto dell'art. 821 c.c.



In disparte la previsione contrattuale del parametro Euribor su 365 giorni (art. 3 nono capoverso del contratto di mutuo), va detto che in linea generale la maturazione degli interessi corrispettivi ad anno commerciale (360 giorni) è compatibile con la libertà contrattuale, essendo l'art. 821 c. 3 c.c. derogabile da una diversa volontà negoziale purchè rappresentata con trasparenza nel documento contrattuale e oggettivamente individuabile. Nella specie, oltre ad essere chiara la determinazione del calcolo degli interessi su 360 gg., non è allegata - e non è immediatamente ricavabile dagli atti - la violazione dell'art. 1322 c.c. in punto di meritevolezza di tutela della scelta negoziale.

E' fondato invece il terzo motivo d'appello.

Parte attrice in primo grado contestava che il parametro Euribor richiamato nell'art. 3 del contratto di mutuo per determinare il tasso variabile di ammortamento (tasso nominale annuo Euribor a sei mesi, calcolato su 365 giorni: *“la misura del tasso annuo verrà rideterminata ad ogni data di revisione, nella misura di 0,65 punti percentuali semestrali in più del parametro finanziario di cui sopra”*), in quanto rimesso all'indicazione arbitraria di alcune banche, potesse rappresentare un parametro oggettivo idoneo a individuare un tasso determinabile; eccepiva inoltre la nullità della clausola contrattuale che recepiva detto tasso quantomeno per il periodo settembre 2005/maggio 2008, con riferimento al quale la Commissione Europea Antitrust nel 2013 aveva



accertato un'illecita manipolazione dei dati comunicati dalle banche in violazione dell'art. 101 Trattato sul Funzionamento UE.

Escluso il profilo di indeterminabilità del tasso debitore parametrato all'Euribor, il tribunale non si soffermava sulla questione, pure dedotta dall'attrice (v. pag. 16 atto di citazione, capitolo III, punto 2), degli effetti sul contratto per cui è causa derivanti dalla condotta anticoncorrenziale sanzionata dalla Commissione Europea ed in particolare della nullità del tasso contrattuale, agli effetti di cui all'art. 1284 c.c., derivata dal recepimento di un tasso frutto di un'intesa nulla, limitandosi il primo giudice ad osservare che mancava la prova della commissione di un illecito da parte della banca contraente, la quale non risultava avesse tratto profitto dall'utilizzo dei tassi Euribor manipolati.

L'appellante ha censurato detta argomentazione, evidenziando che l'illegittimità della clausola denunciata non era fondata sulla partecipazione della banca mutuante bensì sul fatto oggettivo della manipolazione del procedimento di fissazione dei valori sottostanti la formazione dell'Euribor in modo da alterarne l'entità, con la conseguenza che il tasso così determinato risultava frutto di un'intesa anticoncorrenziale e non poteva essere legittimamente utilizzato nel mercato. Ne conseguiva, secondo parte appellante, l'applicazione del tasso legale o del tasso sostitutivo ex art. 117 Tub.

La censura è fondata nei termini che seguono.



Va premesso che l'appello non ha introdotto nuovi profili di nullità rispetto alle contestazioni già svolte fin dall'atto introduttivo di primo grado laddove la mutuataria si doleva non soltanto dell'indeterminatezza in sé del parametro utilizzato per stabilire la misura del tasso debitore da applicare al rapporto dopo il periodo di preammortamento bensì anche della ripercussione della condotta illecita delle banche, incaricate di comunicare i dati necessari alla pubblicazione dell'Euribor, sulla validità della clausola sugli interessi nel contratto a valle sicchè sul punto non può dirsi formato il giudicato sulla insussistenza di una causa di nullità del contratto dedotto in giudizio.

Nel merito, giova ricordare che l'Euribor è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per operazioni interbancarie da un gruppo di banche europee appartenente alla EBF. Si tratta cioè di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute applicabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni.

Il richiamo di tale parametro per stabilire *per relationem* le condizioni regolanti il contratto bancario è astrattamente ammissibile, non essendo vietato in modo assoluto dall'art. 117 TUB il rinvio ad elementi esterni al documento contrattuale obiettivamente identificabili bensì il rinvio ad usi o comunque a parametri non determinabili preventivamente da parte del



cliente in quanto rimessi alla decisione unilaterale (e arbitraria) della banca (cfr. Cass. Civ. n. 17110/19).

Il profilo di nullità dedotto in giudizio si fonda invece sulla illegittimità a monte della fissazione del tasso Euribor nel periodo settembre 2005-maggio 2008, in quanto oggetto di manipolazione da parte di un gruppo di banche all'atto della comunicazione dei dati, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4-12-2013, la cui traduzione letterale, sollecitata dall'appellato, non è necessaria a fini probatori giacchè i punti motivazionali in ordine all'accertamento delle condotte collusive sono oramai patrimonio acquisito dalla dottrina e dalla giurisprudenza e non vi è spazio per letture non fedeli alla decisione.

In particolare, la Commissione aveva sanzionato la condotta delle banche che avevano costituito un cartello allo scopo di alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e quindi il rendimento medio Euribor, condotta consistita nell'aver comunicato e/o ricevuto preferenze per un settaggio a valore costante in dipendenza delle proprie posizioni commerciali o esposizioni, nell'essersi scambiate informazioni non di dominio pubblico sulle intenzioni per l'invio di futuri dati per l'Euribor, nell'aver allineato i dati da comunicare alle informazioni confidenziali ricevute, nell'essersi uniformati ad un livello specifico nella comunicazione dei dati, nell'aver comunicato alle altre banche la quotazione appena inoltrata all'EBF o ancora prima di inviarla.



L'autorità antitrust concludeva che la manipolazione dei tassi Euribor aveva inciso sul normale andamento del mercato degli EIRD attraverso un innalzamento dell'Euribor per favorire la circolazione dei prodotti derivati ad un prezzo falsato e ridurre anticipatamente il fattore di incertezza che sarebbe altrimenti stato presente nel mercato circa il comportamento futuro degli altri competitor così attuando una violazione del principio di libera concorrenza sancito dall'art. 101 Trattato UE laddove dispone che *“Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni della transazione ... Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto”*.

Trattasi di disposizione di ordine pubblico vincolante per gli stati dell'Unione Europea (v. Direttiva 2014/104/UE), che trova riscontro nel diritto interno italiano all'art. 2 della Legge n. 287/90 ove è statuito: *“Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di*



imprese ed altri organismi similari. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel a) fissare direttamente di prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto", norma evidentemente finalizzata a perseguire l'obiettivo di tutelare il libero svolgimento del mercato proibendo qualsiasi distorsione della concorrenza anche mediante comportamenti non negoziali.

La decisione della Commissione Europea è prova idonea a supportare la domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi "manipolati" ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione (sulla vincolatività delle decisioni della Commissione v. art. 16 Reg. CE n. 1/03).

La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per violazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 2 legge antitrust è quindi utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull'Euribor, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all'intesa vietata, trattandosi di dichiarazione di nullità e/o ripetizione di indebito in cui la male fede dell'*accipiens* incide solo sulla decorrenza degli interessi. Invero, dalla nullità dell'intesa antitrust a monte deriva la



nullità, per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., della convenzione che recepisca il tasso nullo nel contratto a valle, con conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all'Euribor.

Il primo comma dell'art. 1418 c.c. ha concepito un sistema aperto di nullità per violazione di norme imperative, in cui rientra qualsiasi assetto contrattuale che si ponga in contrasto con precetti inderogabili, quale certamente la disciplina posta a tutela della libera concorrenza. Conclamata l'intesa lesiva dell'integrità del mercato e della concorrenza, diretta a manipolare il parametro Euribor, la tutela accordata dall'ordinamento per il caso di violazione di norme imperative comprende anche gli effetti prodottosi nei rapporti a valle dell'intesa illecita e le posizioni dei singoli interessati laddove il mutuante riceva interessi determinati attraverso un procedimento viziato da un accordo anticoncorrenziale, la cui nullità riverbera i suoi effetti sulla clausola di determinazione del tasso corrispettivo anche agli effetti di cui all'art. 1284 c. 3 c.c.; in senso contrario si dovrebbe ammettere una deroga al principio *quod nullum est nullum producit effectum* e fare salvo il tasso privo di valido titolo nei rapporti con i destinatari finali della manipolazione, così limitando la tutela dei singoli debitori al solo piano risarcitorio nei confronti degli autori della violazione.



Non è fuor d'opera richiamare la decisione resa dalla Suprema Corte a sezioni unite (n. 41994/21) in materia di fideiussioni *omnibus* conformi al modello ABI dichiarato *in parte qua* anticoncorrenziale dal provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia. Per quel che qui interessa e tenendo conto che in quel caso la pratica anticoncorrenziale aveva comportato l'adozione di clausole standard nei contratti a valle, geneticamente viziati (cfr. Corte d'Appello Milano 29-09-21, Trib. Milano n. 9708/21, Trib. Torino n.3225/20 ove è evidenziato che il parametro Euribor incide invece sulla determinazione dell'entità del corrispettivo dovuto sul finanziamento concesso), il principio di diritto adottato dalle Sezioni Unite spiega che la destinazione ad una pluralità di operatori di condizioni contrattuali in violazione della legge n. 287/90 altera la libertà del mercato non solo per l'attività imprenditoriale, ma anche per i consumatori, in quanto abbassa il livello qualitativo delle offerte rinvenibili erodendo la libera scelta; la tutela accordata dall'ordinamento - ha proseguito la Corte - non può essere limitata all'azione risarcitoria posto che *“la nullità dell'intesa a monte si riverbera sul contratto stipulato a valle, che ne costituisce un conseguenziale effetto, tanto da legittimare anche un'azione di ripetizione di indebito fondata sulla nullità del contratto medesimo”*.

Se così è, anche nella fattispecie di causa risulta riduttivo sul piano della tutela accordare al consumatore finale esclusivamente l'azione



risarcitoria contro i partecipanti al cartello, mentre deve ritenersi che il cliente del contratto bancario indicizzato ad un tasso Euribor nullo a monte abbia diritto di ottenere la declaratoria di nullità di una clausola che, per effetto della prevista variazione, recepisce un parametro nullo, frutto di una condotta in violazione della normativa antitrust.

La nullità parziale del contratto di mutuo non travolge l'intero contratto, secondo il principio *utile per inutile non vitiatur*, non essendo dedotta in causa la volontà negoziale di stipulare il mutuo soltanto a quelle condizioni, e prescinde dall'elemento psicologico in capo al mutuante all'atto della stipulazione del contratto.

In applicazione della regola generale di cui all'art. 1284 c.c., gli interessi corrispettivi del mutuo andranno dunque sostituiti dal tasso legale nel periodo in cui il tasso contrattuale è affetto da nullità. La sostituzione del tasso deve essere integrale, seppure il tasso Euribor rappresenti la quota variabile cui si aggiunge una quota fissa (v. condizioni esposte nel documento di sintesi allegato al contratto e riportate a pag. 4 della relazione del c.t.u. nominato nel presente grado), posto che il tasso così composto non è frazionabile arbitrariamente salvando la quota fissa, verosimilmente determinata anche in ragione della quota variabile.

Nella specie, il consulente tecnico d'ufficio ha ricalcolato l'intero piano di ammortamento (allegato 5 alla relazione scritta) sostituendo il tasso legale al tasso contrattuale parametrato all'Euribor nel periodo



interessato dalla manipolazione e così accertando una differenza di euro 5.561,37 (euro 57.585,77 per interessi contrattuali – euro 51.883,37 per interessi ricalcolati) a favore della mutuataria (v. pag. 6 relazione scritta e conclusioni finali rassegnate tenendo conto delle osservazioni presentate dalle parti).

Alla declaratoria di nullità parziale del tasso contrattuale ed alla determinazione di un importo dovuto per interessi minore rispetto a quello richiesto dalla banca non segue la condanna della mutuante alla restituzione dell'indebitto, in difetto della produzione delle quietanze di pagamento delle singole rate (v. conclusioni del c.t.u.).

In accoglimento del motivo di impugnazione, deve essere dichiarata la nullità del tasso corrispettivo parametrato all'Euribor nel periodo 29-09-05/30-05/08 applicato al contratto di mutuo stipulato il 4-07-06 tra [REDACTED] [REDACTED] con ricalcolo del piano di ammortamento in conformità all'allegato 5 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado.

Le spese processuali di entrambi i gradi vanno compensate tra le parti in considerazione della novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:



- 1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 649/19 del Tribunale di Sassari, che nel resto si conferma, dichiara la nullità del tasso corrispettivo parametrato all'Euribor nel periodo 29-09-05/30-05/08 applicato al contratto di mutuo stipulato il 4-07-06 tra [REDACTED] e il [REDACTED] con ricalcolo del piano di ammortamento in conformità all'allegato 5 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio;
- 2) compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.

Così deciso in Sassari il 28-07-2022

Il Presidente rel.

Dott. Maria Teresa Spanu

